



Fondazione

Il Presidente

Sovr./mgv/ prot. n. 29/2 /2015

Gentile Dott.ssa
CHIARA GALLONI
Via Castiglione n.50
40124 Bologna

OGGETTO: Nomina a componente del consiglio di indirizzo della Fondazione

Mi è gradito comunicarLe che, con designazione del Comune di Bologna PG 8234/2015 del 13 gennaio 2015, è stata nominata componente del consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro Comunale di Bologna. Ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello Statuto la sua nomina è stata effettuata di concerto con il Ministero dei beni e delle Attività culturali e del turismo e la Regione Emilia Romagna.

Nel rinnovarLe le congratulazioni, porgo cordiali saluti.

Bologna, 4 febbraio 2015

Il Presidente

Virginio Merola

Per accettazione

Bologna, - 4 FEB. 2015

Chiara Galloni, nata il 2/12/1982

AL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA

La/H sottoscritta/e Chiara Galloni
nato a Bologna il 02/12/82 Cod.Fisc. GLCHR82T42A9440,

nominato componente del consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro Comunale di Bologna, presa visione dell'art. 6 comma 10 dello Statuto della Fondazione e dell'art. 3 del D.M. 11/11/1998 n.468 che stabilisce che "La carica di consigliere non può essere ricoperta da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.


Le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno."

dichiara

di possedere i requisiti di onorabilità previsti dallo Statuto, non trovandosi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste per gli amministratori dal D.Lgs. 27 gennaio 1992 n.88 e dal D.M. 11/11/1998 n.468.

Bologna, - 4 FEB. 2015

In fede



Note all' art. 3:

- Il testo dell'art. 2382 del codice civile e' il seguente:

"Art. 2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza). - Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi".

- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'".

- La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: "Disposizioni contro la mafia".

- Il titolo XI del libro V del codice civile reca: "Disposizioni in materia di societa' e di consorzi".

- Il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, reca: "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa".